

ESEMPLARE
ORIGINALE

Al Presidente
dell'Assemblea legislativa

Oggetto: Emendamento all'Atto n. 623 bis

EMENDAMENTO:

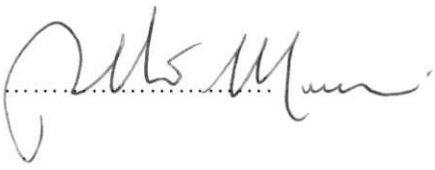
- 1) Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, come modificato dall'articolo 8, dell'Atto n. 623 bis, è aggiunto il seguente:

"5 bis. La Regione, di concerto con il concessionario, a metà della durata della concessione, effettua le necessarie verifiche sullo stato qualitativo del bacino, al fine di salvaguardare la risorsa idrica per le future generazioni."

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

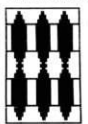
L'emendamento prevede che la Regione, a metà della durata della concessione effettui una verifica dello stato qualitativo del bacino, in contraddittorio con il concessionario, con la finalità di salvaguardare la risorsa idrica per le future generazioni; questo perché nel caso si verificasse un deperimento della falda oppure un cambiamento delle caratteristiche chimico fisiche dell'acqua, si potrebbero rivedere le quantità di acqua emungibile e i termini della concessione.

Le disposizioni di cui alle presenti proposte di emendamento non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

Firma 

APPROVATO

Regione Umbria-Assemblea Legislativa



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0002030 del 23/05/2021
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 10/2/5/3

AMMISSIBILE
EX ART. 69 R. I.